

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

Categoria X Classe I

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia.

L'anno 2014 e questo giorno 30 del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25.07.2014 n. 9447 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Avv. **Giuseppina Chianese**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 11 ed assenti, sebbene invitati, n° 6

1. BRASIELLO Vincenzo – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LANDOLFO Giovanni	X		10.	D'APONTE Carmine	X	
3.	DI BERNARDO Gaetano		X	11.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
4.	MIELE Guido		X	12.	RENNELLA Angelo		X
5.	CIMMINO Hermine		X	13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina	X		14.	BRISSETTI Gennaro	X	
7.	MERENDA Alessandro	X		15.	RUGGIERO Giovangiuseppe		X
8.	GERVASIO Tammaro	X		16.	IOVINE Pasquale	X	
9.	CHIARIELLO Antonio	X		17.	D'ERRICO Arcangelo		X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Michele Sanseverino, Angelo Cimmino, Valeria Serafino, Giuseppe Amoruso, Luisa Tessitore;

Giustificano l'assenza i Signori: Ruggiero e Cimmino

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa VANIA DE COCCO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia*».

A questo punto il consigliere Merenda chiede una sospensione della seduta.

Il presidente pone ai voti la proposta del consigliere Merenda che ottiene 10 voti favorevoli, 1 contrario (Iovine). La seduta viene sospesa alle ore 21,00.

Alle ore 21,10 la seduta riprende. All'appello risultano presenti 10 – assenti 7 (Di Bernardo, Miele, Cimmino, Gervasio, Rennella, Ruggiero, D'Errico).

L'assessore Serafino relaziona sul punto in trattazione.

Interviene il consigliere Landolfo, il quale chiede il rinvio dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, al fine di un maggiore approfondimento della tematica, ritenendo altresì superfluo avere due regolamenti quando ne poteva essere stilato uno solo.

Il presidente pone ai voti la proposta di rinvio del consigliere Landolfo che ottiene 1 voto favorevole (Landolfo), 7 contrari, 2 astenuti (Chiariello, Iovine). La proposta viene respinta.

Interviene il consigliere Iovine, il quale, nel meravigliarsi del fatto che proponente sia l'Assessore Serafino, che non ha mai partecipato alle sedute delle commissioni, si associa all'idea del consigliere Landolfo di unificare in un solo regolamento i due atti proposti. Ritiene che bisogna prima programmare gli interventi e poi regolamentare le procedure. Statisticamente, in presenza di atti regolamentare di questo tipo con la partecipazione di poche ditte inserite in un elenco, il ribasso è sempre minimo, perché le ditte fanno cartello. Bisogna partire dal dato storico degli appalti di manutenzione ordinaria per quanto riguarda il valore di questi, in modo da poter quantificare i limiti degli importi per realizzare lavori in economia. I regolamenti di questo tipo funzionano, sostiene, per le spese spicciole, per le altre ci vuole programmazione. Ritiene che a Grumo Nevano il limite per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non debba essere superiore a € 10.000,00.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione.

Interviene il consigliere Merenda per la dichiarazione di voto. Afferma che lo spirito della legge non è quello di adattare i limiti di spesa al territorio, ma consentire al singolo ente di regolamentare gli importi sulla base delle proprie esigenze.

Il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 10; con voti favorevoli 8, contrari 2 (Landolfo, Iovine), resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.



COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12
e-mail utc.grumo@asmepec.it

IV SETTORE TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI
URBANSITICA - SUAP

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione regolamento per l'esecuzione di lavori in economia

Relazione istruttoria

PREMESSO

- che l'articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia;
- che il medesimo articolo 125 stabilisce, al comma 6, che "*i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze ...*";
- che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella PARTE II - Titolo VIII - Capo III - detta norme specifiche per i lavori in economia;
- che l'amministrazione comunale ha ravvisato l'esigenza di regolamentare l'esecuzione dei lavori in economia attesa la necessità di provvedere a porre in essere interventi su patrimonio esistente al fine di garantirne la funzionalità e la conservazione;
- che tale esigenza è preordinata in primo luogo a garantire celerità nelle attività di affidamento di lavori in economia ed garantire nel contempo trasparenza, parità di trattamento e rotazione nell'ambito dei precitati affidamenti;
- che a tal fine questo ufficio ha predisposto schema di regolamento costituito da n. 21 articoli e avente ad oggetto "*Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia*" che si sottopone all'approvazione.

Addì 24.7.2014

Il Responsabile del Settore
(perito edile *Salvatore Flagiello*)

L'Ass.re ai LL.PP.

Vista la relazione istruttoria di cui sopra.

- **CONSIDERATO** che l'approvazione del Regolamento è urgente e improrogabile per adeguare la disciplina dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo stesso d. lgs. ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e rendere più snella e spedita l'azione amministrativa;
- Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Propone


1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2. Di approvare il *Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia* redatto dal Responsabile del Settore UTC che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili di posizione organizzativa per gli adempimenti di competenza.

Addi 24-7-2014

L'Assessore ai Lavori Pubblici

(arch. Valeria Serafino)



- Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000.

Addi 24-7-2014

Il Responsabile del IV Settore
(perito edile Salvatore Flagiello)





COMUNE DI GRUMO NEVANO

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname, positioned below the text 'Il Responsabile del Settore Tecnico'.

INDICE

TITOLO I - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Norme di riferimento

Art. 3 – Forme della procedura

Art. 4 – Lavori eseguibili in economia

Art. 5 – Limiti di applicazione

Art. 6 – Soggetti autorizzati

Art. 7 – Perizie suppletive di lavori in economia, esecuzione di lavori in economia in aggiunta ad appalti ordinari e lavori urgenti

Art. 8 – Lavori di somma urgenza e relativo contenzioso

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 9 – Svolgimento della procedura

Art. 10 – Albo degli operatori economici

Art. 11 – Pubblicità

Art. 12 – Verifica della prestazione

TITOLO III – CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Art. 13 Annotazione dei lavori in economia

Art. 14 Conti dei fornitori e Pagamenti

Art. 15 Rendiconto mensile delle spese

Art. 16 Rendiconto finale delle spese

Art. 17 Riassunto di rendiconti parziali

Art. 18 Contabilità semplificata

Art. 19 - Termini di pagamento

TITOLO IV – NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 20 – Entrata in vigore

Art. 21 - Ricorsi

TITOLO I - MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 125 comma 14 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., disciplina le procedure per l'esecuzione di lavori in economia.

Art. 2 - Norme di riferimento

1. I procedimenti di esecuzione di lavori in economia sono disciplinati con il presente Regolamento nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 5 comma 5 lett. h) e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché del Titolo VII - Capo III - parte II - del suo regolamento di attuazione D.P.R. 207/10.

Art. 3 - Forme della procedura

1. L'esecuzione di lavori in economia può essere effettuata attraverso un responsabile del procedimento all'uopo nominato:

- a) in amministrazione diretta
- b) a cottimo fiduciario

2. Nell'amministrazione diretta, l'esecuzione di lavori è effettuata con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.

3. Nel cottimo fiduciario l'esecuzione di lavori avviene mediante affidamento a terzi.

Art. 4 - Lavori eseguibili in economia

1. Il ricorso al sistema di esecuzione di lavori in economia è ammesso in generale per tutte le tipologie di lavori necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare comunale e dei suoi impianti (immobili comunali, suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, sottoservizi, impianti idrici, elettrici, telefonici, termici, di trazione ecc...) nonché per l'esecuzione di lavori urgenti e di somma urgenza.

2. In particolare, i lavori eseguibili in economia, possono riguardare:

- a) la manutenzione o la riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) la manutenzione di opere o di impianti;
- c) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e l'urgenza di completare i lavori.

3. I fondi necessari all'esecuzione di lavori in economia possono anche essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento con obbligo di rendiconto finale.

4. Qualunque procedura di esecuzione di lavori in economia per importi superiori ad euro 3.000,00 (Iva esclusa), ad eccezione di quanto disposto dal successivo Art. 7 comma 4 e dall'art. 8, deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale per mezzo di apposita relazione a firma del responsabile del procedimento con la quale si riporti in sintesi l'oggetto ed il costo dell'intervento e si evidenzia la necessità e la legittimità della procedura stessa.

5. I lavori in economia previsti in progetto ed inclusi nel contratto d'appalto, non danno luogo ad una valutazione a misura ma, per quanto riguarda i materiali, sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta e per

quanto riguarda la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

6. Per i lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto principale, il C.S.A. ed il Bando di gara per l'esecuzione e l'aggiudicazione dell'appalto principale dovranno specificare se i lavori in economia previsti nel quadro economico saranno realizzati in amministrazione diretta, con cottimo fiduciario e/o con procedura mista, specificandone in quest'ultimo caso, tipologie e relativi importi.

7. Nel caso di lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto principale e da realizzarsi con cottimo fiduciario e/o con procedura mista, gli stessi, relativamente alla parte da eseguirsi ad opera di terzi, sono prioritariamente affidati all'esecutore dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del relativo contratto appalto.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non accetti in aggiunta all'appalto in corso l'esecuzione di lavori in economia agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, se l'importo dei lavori è inferiore a 40.000,00 euro (Iva esclusa) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ad ulteriori operatori economici individuati tra quelli iscritti all'apposito Albo Comunale ovvero, in mancanza dei quali, individuati sulla base di indagini di mercato.

9. Se l'importo dei lavori è compreso tra euro 40.000,00 ed euro 200.000,00 (al netto dell'Iva), l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, tra cui anche l'operatore economico sottoscrittore del contratto d'appalto dei lavori principali, individuati tra quelli iscritti all'apposito Albo Comunale ovvero, in mancanza dei quali, individuati sulla base di indagini di mercato.

Art. 5 - Limiti di applicazione

1. I lavori in economia da affidarsi a cottimo fiduciario sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, IVA esclusa.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

3. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 6 - Soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati a procedere all'esecuzione di lavori in economia sono i Responsabili del Procedimento nei limiti fissati dal presente regolamento e nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7 – Perizie suppletive di lavori in economia, esecuzione di lavori in economia in aggiunta ad appalti ordinari e lavori urgenti

1. Nel caso di lavori di cui al precedente Art. 4 comma 2, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi, fermo restando il disposto di cui allo stesso articolo 4 comma 4, l'autorizzazione alla maggiore spesa per l'esecuzione di una perizia suppletiva di lavori in economia è direttamente disposta dal responsabile del procedimento.

2. Ove durante l'esecuzione di lavori in economia una eventuale maggiore spesa non trovi copertura nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere all'organo competente l'autorizzazione per l'eccedenza di spesa.

3. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori e/o omissioni progettuali e/o esecutive, e sopraggiunte nell'ambito di appalti ordinari per i quali non è stato disposto uno specifico accantonamento per lavori in economia, fermo restando il disposto di cui al precedente Art. 4 comma 4, gli stessi possono essere autorizzati dal funzionario responsabile su proposta del responsabile del procedimento. Le risorse necessarie all'esecuzione di tali lavori possono essere assicurate prelevandole dalle somme a disposizione dei quadri economici dei relativi interventi oppure utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

4. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedervi d'urgenza, la stessa deve essere dichiarata con apposito verbale. Il verbale, redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato deve riportare i motivi e le cause che hanno determinato lo stato di urgenza e i lavori necessari per rimuoverlo. Al verbale devono essere successivamente allegati i necessari elaborati contabili ed eventualmente quelli grafici.
5. Il verbale integrato con gli elaborati di cui sopra è trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
6. In nessun caso la spesa complessiva per lavori in economia può superare il limite massimo di 200.000 euro.

Art. 8 – Lavori di somma urgenza e relativo contenzioso

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che per primo si reca sul luogo interessato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente Art. 7 comma 4, la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando in forma diretta, ad uno o più operatori economici, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi entro il limite massimo di spesa di 200.000 euro.
2. Per l'esecuzione dei predetti lavori, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, individuando gli/l'operatore economico/i tra quelli iscritti all'apposito Albo Comunale ovvero, in mancanza dei/del quali/e, sulla base di indagini di mercato.
3. L'individuazione degli operatori economici dall'Albo Comunale e/o sulla base di indagini di mercato avviene nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite con apposito Regolamento all'uopo approvato dall'Amministrazione Comunale.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è, laddove possibile, definito preventivamente con l'affidatario.
5. L'operatore economico, entro tre giorni dall'affidamento del lavoro, dovrà produrre apposita polizza fidejussoria secondo le condizioni ed i termini all'uopo comunicati dall'Ente. La mancata produzione della stessa comporterà la sospensione dei lavori, la revoca del mandato e contestuale affidamento per la prosecuzione delle lavorazioni ad ulteriore soggetto.
6. Nei casi di cui al comma precedente, all'operatore economico iniziale, sarà riconosciuto il pagamento di quanto eseguito ed approvvigionato ai prezzi stabiliti dalla stazione appaltante.
7. Il tecnico responsabile dell'intervento, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, compila una perizia giustificativa degli stessi comprensiva di elaborati contabili ed eventualmente grafici e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla sua approvazione.
8. In mancanza di preventivo accordo, se l'esecutore non accetta i prezzi così come determinati ed approvati, nell'ipotesi di intervento ancora in corso, la stazione appaltante può comunque ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi. Tali prezzi saranno altresì utilizzati per l'elaborazione della relativa contabilità e laddove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 207/10 i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Qualora l'operatore economico rifiuti la prosecuzione delle lavorazioni, la stazione appaltante procederà con incameramento della polizza fidejussoria di cui sopra, con la revoca del mandato ed il contestuale affidamento per la prosecuzione delle lavorazioni ad ulteriore soggetto.
10. In mancanza di preventivo accordo, se l'esecutore non accetta i prezzi così come determinati ed approvati, nell'ipotesi di lavori già ultimati e qualora lo stesso non abbia già sottoscritto senza riserve gli eventuali atti contabili emessi, è riconosciuta all'appaltatore la facoltà di presentare apposita perizia controdeduttiva a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione. L'Amministrazione Comunale, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, comunicherà all'appaltatore l'accettazione o meno delle controdeduzioni e/o di parte di esse, formulando in merito, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., apposita proposta di transazione. L'appaltatore, entro 7 giorni, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale accettazione della proposta o la propria volontà di voler procedere con differenti strumenti legislativi di tutela previsti in materia dalla vigente normativa.

11. Nei casi di cui al precedente comma, qualora l'appaltatore abbia già iscritto riserve negli atti contabili nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 207/10, si procederà in ordine ai sensi degli Art. 39 - 40- 40 bis - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/10.

12. Qualora un lavoro in corso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori realizzati e/o delle somministrazioni già eseguite applicando i prezzi così come determinati dal tecnico incaricato.

13. La mancata approvazione dell'intervento ad opera dell'organo competente deve essere adeguatamente motivata dallo stesso e trasmessa al tecnico incaricato e all'esecutore dei lavori entro 10 giorni dal ricevimento della relativa perizia giustificativa. Il tecnico incaricato, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'atto di diniego, dovrà redigere apposita relazione controdeduttiva relativamente alle motivazioni ostative in esso riportate.

14. L'organo competente, preso atto delle controdeduzioni all'uopo prodotte, può decidere di approvare la perizia così come primariamente predisposta e/o di proporre per la stessa proposta di modifica da sottoporre nelle forme della transazione di cui all'Art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. all'esecutore dell'intervento il quale, può accettarle o procedere con differenti strumenti legislativi di tutela previsti in materia dalla vigente normativa. Qualora l'appaltatore iscriva riserve negli atti contabili nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 207/10, si procederà in ordine ai sensi degli Art. 39 - 40- 40 bis - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/10.

15. Qualora un lavoro già eseguito per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede ai sensi dei precedenti commi 12 - 13 e 14.

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 9 - Svolgimento della procedura

1. L'Amministrazione Comunale assicurerà che le procedure per l'affidamento di lavori da eseguirsi in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e di concorrenza tra gli operatori economici.

2. Per l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario, quando l'importo degli stessi è compreso tra euro 40.000,00 ed euro 200.000,00 (al netto dell'Iva) l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'apposito Albo Comunale ovvero, in mancanza dei quali, individuati sulla base di indagini di mercato.

3. Per l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario il cui importo stimato sia inferiore a 40.000,00 euro (Iva esclusa) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ad operatori economici individuati tra quelli iscritti all'apposito Albo Comunale ovvero, in mancanza dei quali, individuati sulla base di indagini di mercato.

4. L'individuazione degli operatori economici dall'Albo Comunale e/o sulla base di indagini di mercato avviene nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite con l'approvazione di apposito Regolamento. All'Albo Comunale possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal relativo Avviso di istituzione dello stesso.

5. Per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, la lettera d'invito (in caso di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro al netto dell'Iva) o l'atto di cottimo (in caso di importo minore di 40.000 euro al netto dell'Iva) deve riportare:

- a) l'oggetto del lavoro
- b) computo metrico riportante l'elenco dei lavori e delle somministrazioni
- c) elenco prezzi distinto per i lavori a misura e per quelli a corpo
- d) elenco prezzi distinto per le somministrazioni a misura e per quelle a corpo
- e) l'importo complessivo del lavoro ed il valore degli eventuali oneri per la sicurezza
- f) l'importo per le somministrazioni a misura e per quelle a corpo
- g) libretto delle misure per i lavori e per le somministrazioni
- h) eventuali elaborati grafici

- i) l'eventuale lista degli operai
- j) le garanzie richieste all'affidatario del contratto
- k) il termine di presentazione delle offerte
- l) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- m) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- n) le condizioni di esecuzione
- o) le modalità di pagamento
- p) il criterio di aggiudicazione prescelto
- q) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- r) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- s) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice
- t) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- u) l'indicazione dei termini di pagamento
- v) i requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di renderli con apposita dichiarazione

6. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

7. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 10 - Albo degli operatori economici

1. Ai fini dell'affidamento dei lavori in economia da eseguirsi mediante cottimo fiduciario, è predisposto a cura del funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico apposito Albo suddiviso per classi e categorie di lavoro, dove saranno iscritti gli operatori economici che ne facciano domanda e che dimostrino di possedere i necessari requisiti finanziari, tecnico-economici e professionali richiesti.

2. Il Responsabile competente individua preventivamente con proprio provvedimento i requisiti di ordine tecnico, finanziario, economico, professionale e giuridici richiesti ai fini dell'iscrizione.

3. Ai fini della formazione dell'Albo dovrà essere pubblicato apposito avviso indicando in esso le modalità per la richiesta di iscrizione, i requisiti previsti per l'iscrizione e la documentazione dimostrativa da allegare alla domanda.

4. L'Albo è aggiornato ogni anno e le imprese già iscritte possono essere invitate, pena la cancellazione, a comprovare mediante apposita documentazione la permanenza dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione iniziale.

5. Le imprese sono soggette a cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- accertata negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, su segnalazione degli uffici committenti;
- sopravvenute condanne penali a carico di amministratori, legali rappresentanti e/o direttori tecnici, relative a reati che incidano sulla moralità professionale e/o sull'onorabilità dell'impresa;
- inizio di procedure fallimentari e/o di liquidazione dell'impresa;
- violazione degli obblighi contributivi e di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro;
- accertate cause impeditive nell'assunzione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, di cui alla legislazione antimafia;
- mancata presentazione dell'offerta, senza giustificato motivo, in almeno tre gare consecutive, cui l'impresa sia stata invitata.

Art. 11 - Pubblicità

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 12 - Verifica della prestazione

1. Nel caso di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, qualora non sia possibile provvedervi per mezzo del responsabile del procedimento, l'esecuzione della prestazione è soggetta a direzione dei lavori da parte di personale all'uopo incaricato per competenza ed attinenza professionale.

2. L'attestazione di regolare esecuzione dei lavori è rilasciata con verbale redatto a firma del direttore dei lavori e dell'operatore economico esecutore della prestazione.

3. Le eventuali operazioni di collaudo per strutture o impianti possono essere sostituite dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori..

TITOLO III – CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Art. 13 Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal direttore operativo:

a) nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto se gli stessi sono eseguiti a cottimo;

b) nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste se gli stessi sono eseguiti in amministrazione diretta. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 14 Conti dei fornitori e Pagamenti

1. In base alle risultanze del registro, il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

2. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

3. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore e/o a chi legalmente lo rappresenta che ne rilascia copia quietanza. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito in diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

4. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 15 Rendiconto mensile delle spese

1. I rendiconti mensili, per i pagamenti fatti ai cottimisti, sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo ovvero delle fatture e delle liste debitamente quietanzate. I

rendiconti devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 16 Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni pagate e l'importo di tutti i rendiconti mensili. Al rendiconto è unita la liquidazione finale e una relazione con la quale il direttore dei lavori determina i lavori eseguiti per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti, i dati ed i conti esposti nella relazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, al rendiconto sono uniti la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 17 Riassunto di rendiconti parziali

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 18 Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto, attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 19 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento ad opera del Responsabile del Procedimento.

2. Il certificato di pagamento è predisposto dal direttore dei lavori e può essere emesso solo a seguito di regolare documentazione contabile redatta dal direttore dei lavori e sottoscritta dall'appaltatore (registro di contabilità, libretto delle misure, stato di avanzamento lavori)

3. I pagamenti sono disposti a seguito dell'emissione di regolare documento contabile ad opera dell'esecutore dei lavori sul quale siano specificatamente riportati l'oggetto e la natura della prestazione, la determinazione dirigenziale di affidamento della stessa, il numero di repertorio e la data dell'eventuale contratto d'appalto (solo nei casi che prevedano la sottoscrizione del contratto), il codice IBAN e i dati fiscali completi dell'operatore economico.

TITOLO IV – NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione ad opera dell'organo comunale competente in materia.

Art. 21 - Ricorsi

1. Avverso il presente Regolamento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giuseppina Chianese

f.to dott.ssa Vania De Cocco

PER COPIA CONFORME: 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Vania De Cocco



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2014

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/08/2014

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco